



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 136 del 21 febbraio 2024

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

**MITRANO, DELLA CASA, COLAROSSO, SIMEONI,
CAPOLEI, NERI e TRIPODI**

DISCIPLINA DEL TERZO SETTORE

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VII – IV – I – II

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



Proposta di legge regionale concernente:

“Disciplina del Terzo Settore”

Di iniziativa del Consigliere: COSMO MITRANO

Firmato digitalmente da:
Cosmo Mitrano
Data: 20/02/2024 13:51:37

Firmato digitalmente da:
Roberta Della Casa
Data: 20/02/2024 14:11:57

Firmato digitalmente da:
Marco Colarossi
Data: 20/02/2024 14:34:14

Firmato digitalmente da:
Giorgio Simeoni
Data: 20/02/2024 15:01:05

Firmato digitalmente da: Fabio Capolei
Data: 21/02/2024 09:53:57

Firmato digitalmente da:
Nazzareno Neri
Data: 21/02/2024 12:11:48

Firmato digitalmente da:
Orlando Tripodi
Data: 21/02/2024 12:32:44

RELAZIONE

Per Terzo settore intendiamo un sistema sociale ed economico che si affianca alle istituzioni pubbliche e al mercato e che interagisce con entrambi per l'interesse delle comunità. Condivide con il "primo" e il "secondo" settore alcuni elementi:

- Come il mercato, è composto da enti privati.
- Come le istituzioni pubbliche, svolge attività di interesse generale

Questi aspetti si rimescolano, dando vita ad un nuovo originale soggetto.

È il **Terzo settore**, un insieme di enti di carattere privato che agiscono in diversi ambiti, dall'assistenza alle persone con disabilità alla tutela dell'ambiente, dai servizi sanitari e socio-assistenziali all'animazione culturale. Spesso gestiscono servizi di welfare istituzionale e sono presenti per la tutela del bene comune e la salvaguardia dei diritti negati.

Il Terzo settore esiste da decenni ma è stato riconosciuto giuridicamente in Italia solo nel 2016, con l'avvio della riforma che lo interessa, ne definisce i confini e le regole di funzionamento.

La grande attenzione che oggi viene riservata al tema del Terzo Settore indica nuovi interessi, necessità, esigenze funzionali e aspettative nei confronti di fenomeni che sono spesso stati collocati ai margini della cultura sociale, economica e politica.

Gli enti non profit in Italia sono per lo più associazioni: se ne contano oltre 309mila e rappresentano l'85,2% del totale. Per quanto concerne l'occupazione il vero motore sono le cooperative sociali, che pur rappresentando solo il 4,1% del numero di enti complessivo, offrono lavoro a oltre 461mila persone, il 52,9% del totale.

Le istituzioni non profit sono un fenomeno diffuso capillarmente in tutto il Paese ma a farla da padrone è il Nord Italia con oltre 182mila enti, e dove si concentra anche la maggior parte dei lavoratori, quasi 500mila persone. Segue il Centro con oltre 80mila enti e 198mila addetti retribuiti, il Sud con oltre 66mila organizzazioni e 107mila lavoratori e le isole con 34mila unità e quasi 66mila persone impiegate. La diffusione è comunque in aumento nel Mezzogiorno. Nel 2020, analogamente all'anno precedente, le istituzioni crescono di più al Sud (1,7%), nelle Isole (+0,6%), sono stabili al Centro e nel Nord-ovest.

Il non profit dà un contributo vitale alla crescita dell'Italia: il valore della produzione ha raggiunto nel 2022 gli 84 miliardi di euro (+5% rispetto al 2020), secondo la Fondazione per la Sussidiarietà. L'impatto reale sfiora i 100 miliardi di euro, considerando l'attività degli oltre 6 milioni di volontari. È quanto emerso a Roma in occasione della presentazione del Rapporto "Sussidiarietà e sviluppo sociale", realizzato dalla Fondazione per la Sussidiarietà, in collaborazione con Istat.

L'economia sociale (cooperative, mutue, associazioni e fondazioni) conta a fine 2022 oltre 400.000 enti (+7% in 6 anni), quasi 1,6 milioni di addetti e oltre 6 milioni di volontari, la cui

attività equivale a 875.000 addetti, secondo gli standard ILO. L'Italia si conferma un Paese a forte vocazione solidale: la Penisola svetta anche nella classifica del volontariato che coinvolge il 26% degli adulti. Meglio di noi solo la Germania (34%). Seguono Francia (24%), Gran Bretagna (23%) e Spagna (15%). Tante sono le riforme che si sono susseguite e che prevedono, infatti, diverse agevolazioni per chi lavora nel settore, come per esempio l'ampliamento dei campi di attività, l'introduzione di misure fiscali agevolative per chi investe nel capitale sociale e la defiscalizzazione degli utili interamente reinvestiti.

Secondo le ultime stime ISTAT, a partire dal 2018, i dipendenti del settore non profit sono aumentati in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, ma in particolar modo nel Lazio (+3,6%). Tuttavia, è necessaria una valutazione che vada oltre la dimensione prettamente economica e che consideri anche le modalità attraverso cui il comparto agisce, tra cui la dimensione relazionale e la diffusione di valori. Nell'85,5% delle istituzioni non profit italiane la fonte di finanziamento principale è di provenienza privata, mentre nel 14,5% dei casi è prevalentemente pubblica (quota che cresce leggermente rispetto al valore rilevato nel 2011, pari al 13,9%).

Anche in termini di risorse umane impiegate, la *labour intensity* del settore è rilevante. Nelle società non-profit operano circa 1,6 milioni di lavoratori retribuiti, di cui circa 1,2 milioni addetti dipendenti e circa 350 mila lavoratori esterni. Accanto ai lavoratori retribuiti ci sono circa 6 milioni di volontari, tra cui la quota degli uomini è pari a quasi il 60%, superando quella delle donne, mentre la componente femminile risulta maggioritaria tra i lavoratori retribuiti. In particolare, in riferimento ai lavoratori dipendenti si rilevano circa il 70% lavoratrici rispetto al 30% di colleghi maschi, con un rapporto di 2 donne ogni uomo.

Il significato dell'azione delle istituzioni operanti nel mondo del Terzo Settore assume la sua massima rilevanza quando si misura la numerosità dei beneficiari (in particolare quelli in situazioni di disagio). Nell'ultima rilevazione censuaria dell'Istat sulle associazioni non profit sono segnalati i destinatari di servizi con "specifico disagio" vale a dire quelle fasce di utenza che, per ragioni diverse (malattia, disabilità, immigrazione, disagio psichico), manifestano bisogni di assistenza, cura, educazione che vengono poi soddisfatti dalle diverse associazioni non profit. Essi assommano in totale a 26,3 milioni, oltre 1/3 della popolazione italiana, enfatizzando pertanto il carattere più autenticamente sociale e dando la netta sensazione di un big player (il Terzo Settore nel suo insieme) del welfare sociale:

secondo, rispetto al sistema pubblico, con settori a posizioni invertite, come le cure domiciliari o l'educazione pre-scolare.

Il Rapporto rivela che la sussidiarietà – intesa come partecipazione ad attività collettive, sociali e politiche – contribuisce a migliorare la qualità della vita, facilita la ricerca di un lavoro e riduce il rischio di povertà. Lo studio mostra una forte correlazione positiva fra impegno sussidiario e l'occupazione. In particolare, la partecipazione a programmi di formazione continua favorisce l'inserimento nel mondo del lavoro, a tutte le età (0,7) su una scala da 0 a 1.

Un impatto positivo nella capacità di trovare lavoro deriva dalla partecipazione ad attività culturali fuori casa (0,89), dalla partecipazione sociale (0,88) e dall'impegno di organizzazioni non profit (0,7). Gli stessi fattori contribuiscono a ridurre il rischio di povertà e allontana il pericolo di non arrivare a fine mese con i propri redditi.

“Questa ricerca, la prima del genere in Italia, dimostra che la presenza di un privato sociale attivo e dinamico contribuisce ad attenuare le condizioni di disagio e favorisce l'occupazione”, afferma il presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, il quale aggiunge che *“Il terzo pilastro tra Stato e mercato, quello della comunità, gioca un ruolo chiave per lo sviluppo e va perciò valorizzato e sostenuto. Lo studio mostra che la sussidiarietà è il carburante che fa andare il motore di un sistema socio-economico”*. *“La pandemia e le emergenze degli ultimi anni hanno reso ancor più evidente il ruolo cruciale del Terzo Settore nell'ascoltare i bisogni di persone e territori e dare risposte tempestive, creare opportunità, cucire le ferite del tessuto socio-economico”,* quanto viene affermato nel Forum Terzo Settore. Nel quale si sottolinea che *“Occorre però fare passi avanti sul piano del riconoscimento di questo ruolo e dare slancio all'amministrazione condivisa, attraverso la quale il Terzo Settore può trainare il Paese verso uno sviluppo sociale ed economico più inclusivo e sostenibile”*.

“Le analisi condotte con gli strumenti della statistica hanno messo in evidenza che esiste un nesso significativo fra la sussidiarietà e alcuni fenomeni socio-economici”, spiega Gian Carlo Blangiardo, Presidente Istat. Difatti, spiega che *“Nelle regioni in cui è più alto il 'tasso di Sussidiarietà' aumenta anche il tasso di occupazione e viceversa. C'è quindi una dipendenza reciproca: l'impegno in attività sociali aiuta i singoli e la collettività a creare lavoro”*. *“Il lavoro di ricerca condotto per il Rapporto mette in luce l'esistenza di un ecosistema di soggetti che costituiscono una vera e propria infrastruttura sociale fatta di legami. Grazie a questa infrastruttura diventano possibili dinamiche personali e collettive che generano opportunità per le persone e sviluppo per tutta la società. L'economia sociale non va quindi vista solo come un mezzo per arginare problemi, ma anche come una condizione necessaria per generare sviluppo”,* ha detto Giovanni Fosti, Presidente Fondazione Cariplo. *“Il Rapporto dimostra che la presenza di organizzazioni non profit sul territorio contribuisce in modo significativo a ridurre l'incidenza dei giovani che non studiano e non lavorano, offrendo loro un futuro”,* afferma Pierluigi Bartolomei, Direttore Generale Associazione Centro ELIS.

“Il Rapporto Sussidiarietà e Sviluppo Sociale racconta una società segnata da crescenti disuguaglianze socio-economiche. Al contempo, evidenzia la presenza di una molteplicità di attori consapevoli del proprio ruolo per lo sviluppo di una società più equa, ambientalmente e socialmente sostenibile: fra questi, gli attori del settore privato sono chiamati ad esercitare con sempre maggiore attenzione la propria responsabilità sociale”, osserva Guido Borsani, Presidente Fondazione Deloitte, per il quale *“La collaborazione di tutte le parti sociali rappresenta l'elemento centrale attorno al quale costruire un nuovo modello di sviluppo”*. In un Paese di volontari le attività senza scopo di lucro che perseguono finalità civiche, solidaristiche

e di utilità sociale, ricadono nell'economia sociale, un'economia che negli ultimi anni ha visto una forte impennata. Le categorie degli enti che fanno parte di questo settore sono diverse: organizzazioni di volontariato (Odv); associazioni di promozione sociale (Aps); enti filantropici; imprese sociali; società di mutuo soccorso. Tra queste, è la categoria di Aps a crescere di più, si conta infatti un +7,2% solo nel 2020. C'è poi la categoria "altri ETS", aperta a tutti gli enti che non rientrano nelle precedenti categorie. Il business model del non profit ha di fatto mostrato una capacità di generare fiducia attorno a sé, grazie anche all'ampia gamma di servizi offerti, che vanno da servizi del welfare pubblico a servizi solidaristici sussidiati da privati. Le imprese sociali operano principalmente nei settori dell'assistenza sociale e protezione civile (48,4%), dello sviluppo economico e della coesione sociale (31,4%).

Non è di certo una novità: il terzo settore è un sistema che cresce e il dato numerico è una delle ragioni che ha portato all'avvio del percorso sulla riforma. Secondo i dati del censimento permanente del non profit del 2017, si tratta soprattutto di associazioni (85,3%) riconosciute o meno, cui seguono cooperative sociali (4,8%) e fondazioni (1,9%) e a seguire altre forme giuridiche (8%). Si tratta per la maggior parte di organizzazioni con attività prevalente "Cultura, sport e ricreazione", ma anche "Istruzione e ricerca", "Sanità" e "Assistenza sociale e protezione civile". In tutto, si contano 5.528.760 volontari impegnati in organizzazioni di terzo settore. Il numero di dipendenti passa da 680mila a 788mila e sono concentrati in poco più di 55mila istituzioni. I numeri chiedevano questo: un riconoscimento.

La presente proposta di legge (tesa a migliorare il tessuto legislativo già esistente) ha come scopo quello di promuovere e sostenere il ruolo attivo e distinto degli enti del Terzo settore perseguendo le seguenti finalità: valorizzare e disciplinare, nell'ambito delle proprie competenze il sistema della rappresentanza degli enti del Terzo settore, contribuire al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, anche attraverso le forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche; promuovere la cultura della trasparenza e della rendicontazione e valutazione, anche degli impatti generati dalla creazione di rapporti collaborativi fra amministrazioni pubbliche ed enti del Terzo settore, quale tratto distintivo dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva; promuovere, nelle forme stabilite dalla disciplina di settore, l'utilizzo degli strumenti di finanza ad impatto sociale, al fine di incentivare l'attivazione di rapporti collaborativi, funzionali al conseguimento delle finalità stabilite dalla presente proposta e delle forme di amministrazione condivisa. La presente proposta di legge detterà disposizioni in materia di Terzo settore e in particolare: disciplina le forme e le modalità di rappresentanza degli enti del Terzo settore presso la Regione e le altre autonomie locali del territorio regionale nonché le sedi di confronto con esse; disciplina le forme di sostegno e di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui operano in

relazione alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 d.lgs 117/2017, nonché le forme e le modalità di realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni e progetti generati dalle comunità. La regione Lazio deve considerare il ruolo del Terzo Settore come un pilastro per l'erogazione di servizi a favore delle fasce deboli. La presente proposta intende quindi potenziare la collaborazione e l'interazione tra enti e favorire una diffusione sul territorio regionale del sistema del Terzo settore come risposta irrinunciabile per lo sviluppo sociale della Regione Lazio.

Nel dettaglio, l'articolato della proposta di legge prevede:

l'articolo 1 – disciplina le finalità della proposta di legge, ovvero promuovere e sostenere il ruolo attivo e distintivo degli enti del Terzo settore;

l'articolo 2 – disciplina l'oggetto della proposta di legge, in quanto detta disposizioni in materia di Terzo settore e di cittadinanza attiva

l'articolo 3 – detta i principi generali per il riconoscimento del ruolo, del valore e della funzione sociale degli enti del Terzo settore quale elemento caratterizzante la società regionale;

l'articolo 4 – disciplina e promuove il riconoscimento da parte della Regione dell'associazionismo degli enti del Terzo settori individuando le modalità e i termini per le relative candidature. Si definiscono i compiti nel rispetto delle previsioni statutarie;

l'articolo 5 – disciplina il riconoscimento e la promozione da parte della Regione dei Centri di servizio per il volontariato (CSV) definendo inoltre le attività nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 63 del d.lgs 117/2017;

l'articolo 6 – disciplina la promozione da parte della Regione delle Reti associative in quanto soggetti idonei a svolgere in maniera efficace le funzioni di rappresentanza, coordinamento e supporto ai propri associati in relazione alle politiche e ai contesti regionali;

l'articolo 7 – disciplina l'istituzione del Consiglio regionale del Terzo settore, definendo la composizione, la durata, le funzioni ed il proprio regolamento;

l'articolo 8 – disciplina i compiti del Consiglio regionale del Terzo settore;

l'articolo 9 – disciplina l'istituzione da parte della Regione dell'Osservatorio regionale del Terzo settore e dell'amministrazione condivisa quale strumento di studio e approfondimento per lo svolgimento dei lavori del Consiglio. Viene inoltre definita la composizione, le funzioni;

l'articolo 10 – disciplina le modalità di svolgimento dell'assemblea regionale del Terzo settore che si svolgerà annualmente quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse

l'articolo 11 – disciplina i contributi per il sostegno del Terzo settore;

l'articolo 12 – disciplina l'attuazione dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 117 del 2017. La Regione favorisce e promuove l'accesso degli enti del Terzo settore alle risorse finanziarie dal Fondo sociale europeo;

l'articolo 13 – disciplina l'istituzione della Giornata della cittadinanza solidale al fine di incentivare una nuova stagione della solidarietà e dalla partecipazione al servizio della collettività;

l'articolo 14 – disciplina la promozione da parte della Regione del ruolo del volontariato;

l'articolo 15 – disciplina il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore nei patti di collaborazione con le amministrazioni generali, gli enti pubblici dipendenti della Regione, le società da essa controllate, le aziende e degli enti del servizio sanitario regionale;

l'articolo 16 – disciplina le attività di co-programmazione e di co-progettazione nell'ottica del coinvolgimento di cui all'articolo 15;

l'articolo 17 – disciplina la sottoscrizione di convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;

l'articolo 18 – definisce nell'ambito dei finanziamenti del rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

l'articolo 19 – disciplina le disposizioni finanziarie. La somma di Euro 100.000,00 messa a disposizione per la presente proposta di legge e relativa all'esercizio 2024-2025-2026, (*Missione 12 "DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA", programma 8 cooperazione ed associazionismo' macroaggregato 104 trasferimenti correnti - voce di spesa denominata "Interventi in favore del terzo settore"*) è tesa a promuovere e sostenere il ruolo attivo e distintivo degli Enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1 comma 2, lett. b) della legge 6 giugno 2016 n. 106*). La Regione sosterrà i contributi agli enti del Terzo settore con riferimento all'articolo 4 del d.lgs 117/2017 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del d.lgs 117/2017. Ulteriori risorse saranno reperite con l'attuazione dell'articolo 69 del d.lgs n. 117/2017. Si specifica inoltre che la partecipazione al Consiglio e all'Osservatorio (entrambi introdotti nella presente proposta di legge) è a titolo gratuito. Per gli esercizi successivi al 2026, la Regione provvederà al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*).

l'articolo 20 – disciplina l'entrata in vigore della presente proposta di legge.

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge, nel promuovere e sostenere il ruolo attivo e distintivo degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), persegue le seguenti finalità:
- a) valorizzare e disciplinare, nell'ambito delle proprie competenze, il sistema della rappresentanza degli enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal Titolo III.;
 - b) contribuire al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, anche attraverso le forme di collaborazione con le amministrazioni pubbliche;
 - c) promuovere la cultura della trasparenza e della rendicontazione e valutazione, anche degli impatti generati dalla creazione di rapporti collaborativi fra amministrazioni pubbliche ed enti del Terzo settore, quale tratto distintivo dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva;
 - d) promuovere, nelle forme stabilite dalla disciplina di settore, l'utilizzo degli strumenti di finanza ad impatto sociale, al fine di incentivare l'attivazione di rapporti collaborativi, funzionali al conseguimento delle finalità stabilite dalla presente legge, e delle forme di amministrazione condivisa, previste dal Titolo III.

Art. 2
(Oggetto)

1. La presente legge, in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione e con riferimento alle materie di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, detta disposizioni in materia di Terzo settore e di cittadinanza attiva, e in particolare:

- a) disciplina le forme e le modalità di rappresentanza degli enti del Terzo settore presso la Regione e le altre autonomie locali del territorio regionale nonché le sedi di confronto con esse;
- b) disciplina le forme di sostegno e di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell'esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento nei settori in cui operano in relazione alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017, nonché le forme e le modalità di realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni e progetti generati dalle comunità.

Art. 3
(Principi generali)

1. La Regione riconosce il ruolo, il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) quale elemento caratterizzante la società regionale, in quanto fattore di coesione sociale, sviluppo e resilienza delle comunità locali, nonché motore di innovazione sociale orientata a rispondere ai bisogni dei cittadini, con particolare riferimento ai più fragili, e ne sostiene lo sviluppo, la qualificazione e la diffusione territoriale, con particolare attenzione alle aree territoriali più fragili e marginali.

2. La Regione promuove presso gli enti dalla stessa dipendenti o comunque controllati, gli enti locali, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione e le aziende e gli enti del servizio sanitario, il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale degli enti del Terzo settore nonché la collaborazione con gli stessi nello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017

3. La Regione valorizza le forme di rappresentanza e coordinamento regionale e territoriale degli enti di cui al comma 1e assicura il coinvolgimento e la partecipazione della rappresentanza del terzo settore. nello svolgimento delle attività di programmazione e di pianificazione di sua competenza,

4. La Regione riconosce e promuove, altresì, il ruolo attivo dei cittadini, singoli e associati in gruppi informali, associazioni, fondazioni, enti morali, anche privi di personalità giuridica, non qualificati come enti del Terzo settore, nonché tutte le altre forme di protagonismo civico, variamente denominate.

TITOLO I

Rappresentazione e partecipazione degli enti del Terzo settore

Art. 4

(Organismi di rappresentanza territoriale)

1. La Regione riconosce, con proprio atto, l'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa nel Lazio, individuata ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b) del d.lgs. 117/2017, quale soggetto di rappresentanza unitaria, considerando sia le adesioni dirette che indirette.
2. La Regione, sentito il Consiglio regionale del Terzo settore di cui all'articolo 7, riconosce e promuove, nel rispetto delle previsioni statutarie dei singoli enti, gli organismi di rappresentanza unitaria a rilevanza provinciale liberamente costituiti da enti del Terzo settore iscritti nelle rispettive sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. La Regione, per le finalità di cui al comma 2, previo avviso pubblico, individua le modalità e i termini per le candidature degli organismi unitari in ragione delle diverse tipologie di enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi a livello provinciale.
4. Si considerano organismi unitari maggiormente rappresentativi gli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, a cui aderiscano in modo diretto o indiretto il maggior numero di soggetti del Terzo settore con sede nel territorio provinciale di riferimento.
5. Gli organismi unitari svolgono i seguenti compiti, nel rispetto delle previsioni statutarie dei singoli enti:
 - a) raccolgono e rappresentano le istanze degli enti del Terzo settore presenti nel territorio di riferimento, anche attraverso la designazione di propri rappresentanti nei tavoli di confronto e/o programmazione di livello provinciale e regionale;
 - b) promuovono la collaborazione tra enti del Terzo settore, anche ai fini della costruzione di partnership progettuali, anche in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato per la progettazione dei bandi per l'erogazione delle risorse di cui agli articoli 72 e 73 del d.lgs. 117/2017;
 - c) promuovono pratiche di amministrazione condivisa sul territorio di competenza;
 - d) promuovono e monitorano la partecipazione degli enti del Terzo settore ai processi di programmazione di ambito distrettuale;



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

e) collaborano con i Centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 5, nell'individuazione dei fabbisogni di supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio e, assieme ad essi, promuovono la cultura del volontariato presso gli istituti scolastici attraverso azioni, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, visite didattiche, ricerche-azione, momenti di approfondimento seminariale;

f) collaborano con l'Osservatorio regionale del Terzo settore, di cui all'articolo 9 nella raccolta e analisi di informazioni e dati, con particolare riferimento alle necessità del territorio e alle priorità di intervento.

6. La Regione, sentito il Consiglio regionale del Terzo settore di cui all'articolo 7, promuove e sostiene i processi di costituzione degli organismi associativi unitari qualora non esistenti.

Art. 5

(Centri di servizio per il volontariato)

1. La Regione riconosce il ruolo dei Centri di servizio per il volontariato, di seguito denominati CSV, accreditati ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. 117/2017 nel territorio del Lazio.
2. La Regione promuove i CSV nel loro fine di organizzare, gestire e erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per incentivare e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali, definiti dall'Organismo nazionale di controllo (ONC) ai sensi dell' articolo 64, comma 5, lettera d), del d.lgs. 117/2017 .
3. Nel rispetto di quanto stabilito dall' articolo 63 del d.lgs. 117/2017, la Regione riconosce e promuove lo svolgimento da parte dei CSV delle attività finalizzate a:
 - a) supportare la costruzione di partnership fra enti del Terzo settore nonché il monitoraggio e l'assistenza tecnica alle progettazioni finanziate a valere su fondi regionali e nazionali;
 - b) diffondere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, in particolare fra ragazze e ragazzi, e il protagonismo giovanile nel Terzo settore, anche grazie alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e le agenzie formative;
 - c) attivare e sensibilizzare le risorse di volontariato presenti sul territorio, anche nei casi di situazioni straordinarie ed emergenziali, e svolgere funzioni di raccordo e facilitazione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, in una logica di promozione del welfare di comunità;
 - d) erogare formazione e consulenza agli enti del Terzo settore in ordine all'attuazione della riforma di cui al d.lgs. 117/2017, anche in collaborazione con le articolazioni regionali delle reti associative di cui all' articolo 41 del d.lgs. 117/2017;
 - e) collaborare con gli organismi unitari, nell'individuazione dei fabbisogni di supporto tecnico, formativo e informativo, per promuovere e rafforzare la presenza delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio;
 - f) collaborare con l'Osservatorio regionale del Terzo settore di cui all'articolo 9 nella raccolta e analisi di informazioni e dati, con particolare riferimento alle necessità del territorio e alle priorità di intervento.

Art. 6

(Reti associative)

1. La Regione promuove il ruolo delle articolazioni regionali delle reti associative di cui all' articolo 41 del d.lgs. 117/2017, in quanto soggetti idonei a svolgere in maniera efficace le funzioni di rappresentanza, coordinamento e supporto ai propri associati, in relazione alle politiche e ai contesti regionali.
2. La Regione in particolare promuove le articolazioni regionali delle reti associative nazionali in relazione alle seguenti funzioni:
 - a) coordinamento e sintesi per la raccolta di istanze, nonché rappresentanza di bisogni e proposte in relazione alle attività di interesse generale svolte dagli enti affiliati;
 - b) condivisione e diffusione di informazioni, strumenti, prassi sull'intero territorio regionale;
 - c) attuazione di azioni di sistema, nonché di progetti innovativi di rilevanza regionale;
 - d) attività di consulenza tecnica e supporto agli enti del Terzo settore, in ordine all'attuazione della riforma di cui al d.lgs. 117/2017;
3. Fatte salve le prerogative di cui all'articolo 41 del d.lgs 117/2017, le reti associative possono concludere con i CSV, accordi e convenzioni per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 63 del d.lgs 117/2017.

Art. 7

(Consiglio regionale del Terzo settore)

1. Gli enti del Terzo settore partecipano al confronto e alla concertazione con la Giunta regionale tramite il Consiglio regionale del Terzo settore, di seguito denominato “Consiglio”.
2. Il Consiglio è presieduto e convocato dal Presidente della Regione o da un suo delegato.
3. Il Consiglio è composto:
 - a) dal Presidente o suo delegato;
 - b) da quattordici componenti designati, secondo procedure trasparenti e democratiche, dall’associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa nel Lazio, individuata ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera b) del d.lgs. 117/2017. I componenti sono scelti secondo modalità tali da garantire l’equa rappresentanza territoriale e delle diverse tipologie di enti del Terzo settore;
 - c) da un rappresentante della Confederazione regionale dei Centri di servizio per il volontariato di cui all’articolo 5.
4. Sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio gli Assessori competenti in relazione ai temi e agli oggetti da trattare, ovvero i dirigenti o funzionari regionali da essi designati.
5. Partecipano altresì al Consiglio, in qualità di invitati permanenti:
 - a) un rappresentante di ANCI Lazio;
 - b) i membri dell’Ufficio di presidenza della commissione consiliare competente in materia di affari costituzionali e statutari, affari istituzionali, partecipazione, risorse umane, enti locali, sicurezza, lotta alla criminalità, antimafia.
6. Il Consiglio è costituito entro centoventi giorni dall’insediamento del Consiglio regionale e dura in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio regionale.
7. Il Consiglio disciplina con regolamento il proprio funzionamento.
8. La partecipazione al Consiglio è gratuita.

Art. 8

(Compiti del Consiglio regionale del Terzo settore)

1. Il Consiglio svolge i seguenti compiti:

- a) esprime pareri facoltativi sulle proposte di atti normativi riguardanti il Terzo settore per le attività indicate dall' articolo 5 del d.lgs. 117/2017;
- b) formula proposte alla Giunta regionale riguardanti il Terzo settore;
- c) collabora alla verifica dello stato di attuazione della normativa concernente i rapporti tra il Terzo settore e le pubbliche amministrazioni su richiesta delle strutture regionali competenti;
- d) concorre alla definizione delle strategie condivise tra gli enti del Terzo settore e la rete dei CSV;
- e) propone iniziative informative e divulgative sulla disciplina dettata dalla presente legge;
- f) promuove, in collaborazione con la Regione, occasioni periodiche di confronto e consultazione con gli enti del Terzo settore;
- g) adotta iniziative di proposta, impulso, sensibilizzazione, monitoraggio e verifica in materia di Terzo settore.

Art. 9

(Osservatorio regionale del Terzo settore e dell'amministrazione condivisa)

1. La Regione istituisce, presso l'assessorato regionale competente in materia di affari istituzionali, un Osservatorio regionale del Terzo settore e dell'amministrazione condivisa, di seguito denominato Osservatorio, quale strumento di studio e approfondimento per lo svolgimento dei lavori del Consiglio.

2 L'Osservatorio è composto da sei esperti nominati:

- a) due dalla Regione;
- b) uno dall'ANCI Lazio;
- c) tre dall'associazione degli enti di Terzo settore;

2. L'Osservatorio ha le seguenti funzioni:

- a) raccogliere informazioni, documenti e testimonianze riguardanti le attività del Terzo settore ed effettuare indagini conoscitive sulla base dei dati presenti nel Registro unico nazionale del terzo settore;
- b) analizzare e valutare le necessità del territorio e le priorità di intervento, anche attraverso un confronto con le realtà associative di base;
- c) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze trasversali al Terzo settore;
- d) proporre al Consiglio iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato e di promozione sociale nel contesto del Terzo settore, anche in collaborazione con gli enti locali;
- e) monitorare gli interventi attivati sul territorio diretti a realizzare l'amministrazione condivisa;
- f) monitorare i percorsi di formazione e partecipativi realizzati.

3. Per un più efficace svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio può anche proporre al Consiglio forme di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, enti di ricerca, CSV, fondazioni di origine bancaria e con gli ordini professionali direttamente coinvolti nell'applicazione del Codice del Terzo settore.

4. La partecipazione all'Osservatorio è gratuita.

Art. 10

(Assemblea regionale del Terzo settore)

1. Il Presidente della Regione, sentito il Consiglio, indice annualmente l'Assemblea regionale del Terzo settore, di seguito denominata "Assemblea", quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse. L'Assemblea è costituita dagli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, con sede nel territorio regionale.
2. Sono invitati a partecipare all'Assemblea gli enti locali e le aziende sanitarie locali.
3. All'Assemblea viene presentato un rapporto della Giunta regionale, predisposto anche sulla base delle elaborazioni dell'Osservatorio.
4. In concomitanza con lo svolgimento dell'Assemblea, la Giunta regionale presenta un'informativa alla commissione consiliare competente sul rapporto predisposto anche sulla base delle elaborazioni dell'Osservatorio.

TITOLO II

Sostegno al Terzo settore

Art. 11

(Contributi)

1. La Regione sostiene attraverso contributi gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017 per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017.
2. Per le finalità stabilite dalla presente legge, la Regione può inoltre assegnare contributi:
 - a) all'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa nel Lazio, individuata ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b), del d.lgs. 117/2017, per la realizzazione di attività di analisi, studio e ricerca sui temi di interesse del terzo settore, anche in collaborazione con l'Osservatorio, nonché le attività di supporto alle organizzazioni di terzo settore e per lo svolgimento di azioni volte alla promozione, valorizzazione e sperimentazione regionale;
 - b) agli organismi di rappresentanza unitaria a rilevanza provinciale liberamente costituiti da soggetti del terzo settore iscritti nelle rispettive sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore per il sostegno delle attività di cui all'articolo 4, comma 5;
 - c) alle articolazioni regionali delle reti associative di cui all'articolo 5 per la realizzazione di progetti di diffusione e rilevanza regionale, anche in ragione delle funzioni di autocontrollo ad esse delegate;
 - d) ai Centri di servizio per il volontariato per il sostegno delle attività di cui all'articolo 9.
3. La Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.
4. La Giunta regionale può istituire fondi di garanzia per l'accesso al credito o per l'abbattimento dei tassi di interesse per gli enti del Terzo settore, anche se privi di personalità giuridica, al fine di consolidare la loro presenza sul territorio regionale.

Art. 12

(Attuazione dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 117 del 2017)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 69 del d.lgs. n. 117/2017, nella fase di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo e degli altri finanziamenti europei, in relazione alle attività di interesse generale, di cui agli articoli 5 e 6 del d.lgs. 117/2017, favorisce e promuove, con misure e azioni dedicate, l'accesso degli enti del Terzo settore alle risorse finanziarie.
2. Ai fini della presente legge, per strumenti di finanza ad impatto si intende l'insieme di relazioni finanziarie in cui i diversi attori, pubblici e privati, intenzionalmente collaborano per la generazione di impatto sociale e ambientale positivo. Tali strumenti si fondano sulla misurabilità e addizionalità dell'impatto e prevedono che i flussi finanziari fra gli attori coinvolti siano subordinati alle evidenze di impatto.
3. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate nell'ambito dei procedimenti di amministrazione condivisa, di cui alla presente legge, nonché per la valorizzazione di beni pubblici mediante la disciplina in materia di "Art-bonus" e di "Social-bonus".
4. Le risorse di cui al comma 1, oltre agli strumenti previsti dai regolamenti sui fondi europei, possono essere utilizzati per promuovere forme speciali di partenariato ed azioni sociali innovative, quali espressione di innovazione sociale aperta, nonché per attivare l'utilizzo, anche sperimentale, degli strumenti di finanza ad impatto.

Art. 13

(Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale)

1. La Regione, al fine di incentivare una nuova stagione della solidarietà e della partecipazione al servizio della collettività, istituisce la “Giornata della cittadinanza solidale”, da celebrarsi ogni anno l'ultimo sabato del mese di settembre, quale occasione di crescita civile della comunità regionale e momento per riconoscere l'attività degli enti del Terzo settore.
2. In occasione della Giornata della cittadinanza solidale tutti i cittadini, per la loro competenza professionale o disponibilità operativa, singolarmente o in forma associata, possono promuovere attività di volontariato a favore di istituzioni, enti locali, soggetti del Terzo settore o attività di vicinato.
3. La Regione garantisce ampio risalto all'iniziativa in tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale, anche istituendo un'apposita sezione divulgativa nel proprio sito web, e sollecita tutti gli enti locali perché pubblicizzino attraverso i propri strumenti di comunicazione l'iniziativa, prevedendo apposite attività tese a coinvolgere, valorizzare e attrarre i volontari.
4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia, stabilisce annualmente, con deliberazione, il programma degli interventi per la celebrazione della "Giornata della cittadinanza solidale”.

Art. 14
(Promozione del volontariato)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs 117/2017 promuove il riconoscimento dell'importanza, all'interno della società civile, del ruolo del volontario.
2. Ai sensi del comma 1 la Regione:
 - a) sostiene protocolli operativi con le istituzioni scolastiche e universitarie per la realizzazione di progetti diretti a diffondere la cultura del volontariato tra i giovani, anche avvalendosi degli enti del Terzo settore;
 - b) promuove e realizza giornate informative e campagne di sensibilizzazione, attraverso convegni, seminari di studio e l'utilizzo dei social, per stimolare tra le giovani generazioni una maggiore consapevolezza dell'importanza della figura del volontario.

TITOLO III

Rapporti degli enti pubblici con gli enti del Terzo settore nell'ambito dell'amministrazione condivisa

Capo I

Capo I

Coinvolgimento degli Enti del Terzo settore nelle attività di amministrazione condivisa dei beni comuni

Art.15

(Coinvolgimento degli enti del Terzo settore nei patti di collaborazione)

1. La Regione, in attuazione, in particolare, del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma della Costituzione e nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017, riconosce il ruolo rappresentativo della società solidale degli enti del Terzo settore e ne assicura il coinvolgimento attivo nelle attività di amministrazione condivisa dei beni comuni di cui alla legge regionale 26 giugno 2019, n. 10 (Promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni), in attuazione dell'articolo 55 del citato decreto.

2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni regionali, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società da essa controllate, le aziende e degli enti del servizio sanitario regionale promuovono il coinvolgimento degli enti del Terzo settore che svolgono le attività di cui al comma 1 nei patti di collaborazione di cui all'articolo 6, comma 2 della l.r. 10/2019.

Art. 16

(Attività di co-programmazione, di co-progettazione)

1. Il coinvolgimento di cui all'articolo 15 è realizzato, anche su iniziativa di uno o più enti del Terzo settore, attraverso le forme della co-programmazione e della co-progettazione, di cui all'articolo 55 del d.lgs.117/2017, che assicurino anche in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 31 marzo 2021, n. 72 *“Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)*, in particolare:

- a) l'attuazione dei principi in materia di procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, di prevenzione dei conflitti di interesse di cui all'art. 6-bis della medesima legge, nonché dalla disciplina di settore, assicurando la semplificazione dei procedimenti e l'eliminazione degli adempimenti amministrativi superflui;
- b) il coordinamento con la normativa regionale in materia di programmazione e di pianificazione nonché con i relativi strumenti previsti dalle normative di settore, comunque denominati;
- c) il rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare dell'amministrazione procedente;
- d) condizioni di accessibilità, equità e qualità dei servizi erogati dagli enti del Terzo settore che svolgono le specifiche attività di amministrazione condivisa;
- e) la rendicontazione pubblica, conformemente a quanto previsto dall' articolo 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106 (*Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale*) e secondo le modalità stabilite dall'amministrazione procedente, tenendo conto degli esiti dell'attività di co-programmazione e degli interventi e delle attività svolte sulla base della co-progettazione;
- f) la realizzazione, nel rispetto della normativa statale di riferimento, di un sistema di valutazione dell'impatto sociale derivante dalle attività di interesse generale poste in essere dagli enti del Terzo settore, ai fini dell'attivazione e dell'aggiornamento dei procedimenti di co-programmazione;
- g) il rispetto del livello di tutela previsto dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché della normativa a della tutela dei diritti di lavoratori, soci lavoratori e volontari

impiegati per la realizzazione delle specifiche attività di amministrazione condivisa dei beni comuni.

2. Le attività di interesse generale di cui all' articolo 5 del d.lgs. 117/2017 possono essere svolte dagli enti del Terzo settore nell'ambito dell'amministrazione condivisa dei beni comuni anche come servizi di interesse generale ai sensi del diritto europeo, a condizione che l'amministrazione procedente adotti il relativo atto di incarico nella forma e con il contenuto richiesto dal diritto europeo e dai principi dei trattati e della giurisprudenza comunitaria, nonché valuti in concreto la natura economica o meno dei servizi, accertando che l'attività sia svolta senza scopo di lucro.

3. Ai fini della co-progettazione, gli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato possono essere individuati, ai sensi dell'articolo 55, comma 4 del d. lgs. 117/2017, anche mediante forme di accreditamento:

- a) nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
- b) previa definizione da parte dell'amministrazione procedente:
 - 1) degli obiettivi generali e specifici dell'intervento nonché della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso;
 - 2) dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.

4. La Regione promuove il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nei procedimenti di amministrazione condivisa dei beni comuni degli enti locali, comprese le articolazioni territoriali di Roma capitale e delle associazioni di rappresentanza degli stessi enti locali.

Art.17

(Convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale)

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 possono sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 56 del d.lgs.117/2017 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 72/2021, convenzioni con le ODV e le APS per lo svolgimento in favore di terzi di attività e servizi sociali di interesse generale.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, in conformità a quanto stabilito dalla normativa citata al medesimo comma 1, sottoscrivono le suddette convenzioni qualora le stesse siano più favorevoli rispetto al ricorso al mercato e individuano le ODV e le APS con le quali sottoscriverle nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento e mediante procedure comparative ad esse riservate.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 18

(Rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato)

1. I finanziamenti di cui alla presente legge sono erogati nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in materia di aiuti di stato.

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'esercizio 2024-2025-2026, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte nell'ambito della Missione 12 “DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA”, programma 8 cooperazione ed associazionismo' macroaggregato 104 trasferimenti correnti - voce di spesa denominata “Interventi in favore del terzo settore” per € 100.000,00, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 - Altri fondi "Fondo speciale - Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Lazio 2023-2025.
2. Per gli esercizi successivi al 2026, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art.20
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.